



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 263 del 23/02/2016

Oggetto: IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA. AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE ART. 272, COMMA 2, D.LGS. 152/2006 E S.M.I.. DISPOSIZIONI E FISSAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI. - MODIFICA DELLA D.D. 194 DEL 27/04/2011.

IL DIRIGENTE

VISTO Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante “*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*” sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32, come successivamente modificata e integrata dalla L.R. n. 3/2009, è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha stabilito la possibilità, da parte dell’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti di cui all’art. 272, comma 2, elencati nell’allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto;

VISTE le “*Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*” degli impianti produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 20/10/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 264 del 18/12/2009 che recepisce i contenuti e le indicazioni delle sopracitate Direttive e in particolare le procedure inerenti il rilascio, in via generale, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività elencate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 194 del 27 aprile 2011 del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano di adozione dell’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art.

272, comma 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i di cui fa parte integrante l'elenco delle attività (allegato 1), per gli impianti e attività in deroga ricompresi nella parte II dell'allegato IV alla parte V dello stesso decreto;

VISTA la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – Art. 41-ter. Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo che alla [parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, ha apportato le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06";

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

"oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06";

RITENUTO necessario integrare l'elenco delle attività allegato alla precedente autorizzazione generale adottata con Determinazione dirigenziale N. 194 del 27.04.2011, con le due attività sopra specificate;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

CONSIDERATO necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità, rilasciato dalla Provincia di Oristano;

VISTO che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 4 del 23 giugno 2015 che proroga gli incarichi di tutti i Dirigenti fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla scadenza del mandato amministrativo dello stesso Amministratore Straordinario;

DETERMINA

Art. 1 Di autorizzare in via generale gli stabilimenti di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Art. 2 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

1. installazione un nuovo stabilimento;

2. rinnovo dell'autorizzazione;
3. modifica di stabilimento;
4. aggiornamento dell'autorizzazione;
5. trasferimento dello stabilimento;
6. regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
7. voltura dell'autorizzazione.

Art. 3 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale la *tabella delle attività e dei valori limite di emissione (Allegato 1)*, lo schema di *domanda di adesione (Allegato 2)*, la *scheda tecnica (Allegato 3)*, il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (Allegato 4)* e le *Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso (Allegato 5)*.

Art. 4 Ai sensi della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – Art. 41-ter. Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo la tabella delle attività e dei valori limite di emissione (**allegato 1**) viene integrata con le attività sottoelencate:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06";

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente:

"oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06";

Art. 5 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte V, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 6 La Provincia di Oristano, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale.

Art. 7 Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Art. 8 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a 10

(dieci) anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali.

Art. 9 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 10 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.

Art. 11 Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, dovranno in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

1. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia di Oristano e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
2. dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli) se dovute. Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore;
3. le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
4. in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;
5. al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le

caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;

7. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
8. e' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
9. i gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della tabella allegata al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviare copia dei relativi certificati, in originale, alla Provincia di Oristano e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. Al fine di poter garantire l'eventuale presenza della Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, gli autocontrolli dovranno essere effettuati nei giorni feriali e il relativo preavviso dovrà pervenire ai succitati organi di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettuazione;
10. per l'effettuazione dei suddetti autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);
11. il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06 s.m.i.. Per quanto riguarda gli impianti termici civili si fa riferimento ai combustibili consentiti elencati nella tabella delle attività e dei valori limite di emissione (Allegato 1).

Art. 12 Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla Provincia di Oristano che ne attesti la conformità.

Art. 13 La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del d.lgs. n. 152/06 s.m.i..

Art. 14 Per le attività escluse dal regime autorizzatorio ricomprese nell'allegato IV Parte I (art. 272 c. 1) del d.lgs. n. 152/06 s.m.i., non è prevista la comunicazione all'Autorità Competente.

Art. 15 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale, relativo alle emissioni in atmosfera, non esime il gestore dello stabilimento dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e fa salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.

Art. 16 La presente Autorizzazione di Carattere Generale sostituisce e annulla il precedente provvedimento di cui alla D.D. n. 194 del 27/04/2011;

Art. 17 La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata integralmente all'albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Oristano. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Oristano dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. n. 5 di Oristano e al Coordinamento regionale SUAP.

Art. 18 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia di Oristano procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 23/02/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale